



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 9

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Cestaro, Barbisan, Finco, Pan, Ciambetti, Puppato, Zecchinato, Bet, Sponda, Bisaglia, Cavinato, Vianello, Villanova, Sandonà e Dolfin *

**MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 novembre 2021.

* Con nota del 4 novembre 2021, prot. 16836 il consigliere Barbisan ha sottoscritto la proposta di legge statale.

* Con nota del 10 novembre 2021, prot. 17245 i consiglieri Finco, Pan, Ciambetti e Puppato hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

* Con nota del 10 novembre 2021, prot. 17246 i consiglieri Zecchinato, Bet, Sponda, Bisaglia, Cavinato e Vianello hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

* Con nota del 11 novembre 2021, prot. 17348 i consiglieri Villanova e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

* Con nota del 17 novembre 2021, prot. 17664 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge statale.

MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

Relazione:

La figura professionale del segretario comunale ricopre da sempre una funzione di fondamentale raccordo con gli organi elettivi di ciascun comune in cui prestano servizio, allo scopo di assicurare l’ordine e la continuità dei servizi, garantiti dagli enti locali e a beneficio della collettività tutta. Un ruolo indissolubilmente legato a quello del sindaco che procede alla nomina, la cui importanza è stata riconosciuta e valorizzata dall’ordinamento costantemente nel corso dei decenni, addirittura fin dalla legislazione preunitaria.

Tuttavia, la posizione giuridicamente disomogenea che colloca il segretario comunale in un rapporto di servizio con il comune ed al contempo in un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato attraverso il Ministero dell’Interno, alla luce delle recenti novità normative e alla contingente situazione economica del paese, impone un necessario ripensamento di questa figura. Infatti le passate riforme strutturali dell’ordinamento che hanno coinvolto gli enti territoriali nel loro insieme, sono di rado state accompagnate da altrettante efficaci misure di armonizzazione ed adeguamento normativo, cosicché da creare i presupposti per una valutazione d’insieme negativa sull’impatto della regolamentazione, anche per la disciplina vigente afferente i segretari comunali.

Va tenuto presente che, se da un lato con la riforma del Titolo V è stata riconosciuta all’ente locale autonomia di spesa ed autonomia di entrata, al contempo sono venute meno, o quanto meno ridimensionate le risorse derivanti dai trasferimenti dello Stato. Si considerino inoltre le riforme successivamente intervenute, concernenti l’introduzione nel nostro ordinamento del principio del pareggio di bilancio ed in seguito dell’equilibrio tra entrate e spese. Il tutto ancora una volta accompagnato da una crisi economico sociale che ha colpito in primo luogo le amministrazioni locali, tradottasi in alcuni casi di leggi finanziarie ulteriormente limitanti nei confronti dei singoli comuni per quanto riguarda la voce attinente al trasferimento delle risorse statali.

Per i comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, l’onere della nomina del segretario comunale, al netto dell’importanza rivestita da questa figura per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente, rappresenta oramai un onere non sempre sostenibile da un punto di vista economico per il bilancio, alla quale gli enti locali cercano di sopperire in altro modo attraverso convenzioni con altri comuni, con segreterie a scavalco difficili da rendere stabili e quando possibile con vicesegretari che comportano limitazione all’operatività.

Pertanto con la seguente proposta di legge, si intende sollevare la questione oramai indifferibile dell’incidenza di spesa del trattamento economico del segretario comunale rispetto ai limiti di legge, considerando che ad oggi la figura professionale del segretario è riconducibile alla struttura organizzativa comunale, e riconosciuta in termini unitari con tutto il personale. Detto altrimenti, il ruolo e le funzioni esercitate dal segretario, integrano una prestazione lavorativa interamente organica all’ente e alle sue finalità, alla quale le amministrazioni locali non vi possono rinunciare in quanto obbligate per legge ad avvalersi di una simile professionalità. Ad ogni comune è lasciato quindi

l'obbligo di provvedere autonomamente a questa esigenza, ascrivendolo nel capitolo di spesa riservato al personale dipendente.

Si consideri inoltre che, come sollevato da recenti rimostranze sindacali, sono oramai frequenti i casi in cui gli stessi enti locali non riconoscono la retribuzione di risultato o la maggiorazione di posizione a favore del segretario, con inevitabili ripercussioni al già grave problema della carenza di segretari comunali in tutto il territorio nazionale. In merito a quest'ultimo problema, interviene nuovamente la proposta di legge in esame, la quale introduce altresì, la possibilità per gli avvocati iscritti al proprio albo professionale, di essere scelti per ricoprire le funzioni da segretario nelle situazioni di emergenza e comunque in caso di vacanza della sede di segreteria, solamente per un periodo provvisorio, in alternativa alla già prevista figura del vicesegretario, non sempre applicabile.

Per tutti questi motivi, risulta di grande importanza disporre nell'ordinamento nazionale siffatte modifiche, al fine di sostenere e promuovere quanto prima una ridefinizione della natura giuridica del ruolo del segretario comunale, oltre che economica, tale da poter giustificare un'allocazione contabile delle relative spese di retribuzione diversa da quelle per il personale dipendenti degli enti locali. Una riforma del settore che sappia integrarsi nel modo più efficace possibile, tra l'inevitabile obbligo per gli enti locali di rispettare i rigidi parametri di spesa legislativamente imposti, e la necessità di assicurare la copertura della sede di segreteria ai sensi dell'articolo 97 del Testo unico degli enti locali.

Nel dettaglio la proposta all'articolo 1 prevede una modifica dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", necessaria per l'aggiunta di un comma che espliciti come il contratto di lavoro tra ente locale e segretario comunale venga stipulato al di fuori della dotazione organica.

L'articolo 2 invero, propone la modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, introducendo la possibilità per gli avvocati iscritti all'ordine di porsi come alternativa alla figura del vicesegretario comunale, nei casi di vacanza della segreteria.

Infine l'articolo 3 e 4 disciplinano rispettivamente la decorrenza degli effetti della presente legge e la clausola di neutralità finanziaria.

**MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.**

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“6 bis. Il contratto relativo al rapporto di lavoro di cui al comma 6, è stipulato al di fuori della dotazione organica.”.

**Art. 2 - Modifica dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”.**

1. Al comma 3 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, dopo le parole *“dal vicesegretario”* sono aggiunte le seguenti: *“, nonché da un avvocato regolarmente iscritto all’ordine per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi.”.*

Art. 3 - Decorrenza di effetti.

1. La disciplina di cui al comma 6 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 così come inserito dall’articolo 1 della presente legge, decorrere nei suoi effetti dal primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127"	3
Art. 3 - Decorrenza di effetti.....	3
Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria.	3